

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2639

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, DATO, COVIELLO, RIGONI,
DETTORI, GAGLIONE, BATTISTI, D’AMICO, CAMBURSANO,
CAVALLARO, LIGUORI e BASTIANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2003

Misure per il riequilibrio finanziario delle piccole e medie imprese

ONOREVOLI SENATORI. - È ben noto che le banche si limitano oggi a coprire il rischio creditizio con l'acquisizione di garanzie reali e personali, tralasciando l'evoluzione degli assetti proprietari e della situazione finanziaria delle imprese. Ed è evidente la solitudine degli imprenditori nei momenti di instabilità dovuti alle fasi cicliche negative, alle esigenze finanziarie per investimenti di rinnovamento ed adeguamenti, alla scarsa conoscenza e valutazione delle possibilità offerte dalle agevolazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Come potenziali soggetti idonei a rafforzare l'attenzione del sistema finanziario per le piccole e medie imprese sono state segnalate le *merchant banks* ed i fondi mobiliari chiusi, che però finora hanno privilegiato solo le aziende di maggiori dimensioni,

come possibili destinatari degli investimenti nel capitale di rischio.

Per questo appare opportuno il varo di una normativa in materia, che favorisca la ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese.

Nel presente disegno di legge si prevede dunque che per favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale. A tale fine sono stanziati 35 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento della dotazione del fondo di garanzia)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il fondo di garanzia di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, al fondo di cui al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono attribuiti 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.